



Federazione Italiana Giuoco Calcio

Legg Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA

CENTRALINO: 091.680.84.02

FAX: 091.680.84.98

Indirizzo Internet: sicilia.lnd.it

e-mail: crlnd.sicilia01@figc.it

Stagione Sportiva 2021/2022

Comunicato Ufficiale n° 204 CSAT 11 del 14 dicembre 2021

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

COMUNICAZIONE

Ai sensi dell'art. 142 co. 3 C.G.S., anche per la corrente s.s.2021/2022 troverà applicazione l'art. 38/7 vecchio C.G.S., per cui tutti gli atti previsti dalle norme del nuovo C.G.S., possono essere comunicati oltre che a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) anche a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari.

Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi, ed i susseguenti motivi, devono essere recapitati esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può anche essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti, si evidenzia di seguito il recapito del Tribunale Federale Territoriale:

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti, si evidenzia di seguito il recapito della Corte Sportiva di Appello Territoriale:

Corte Sportiva di Appello Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: cortesportivaappello@lndsicilia.legalmail.it

Si ricorda che le decisioni della Corte Sportiva di Appello Territoriale sono decise in via generale in camera di consiglio non partecipata sebbene vi sia obbligo di comunicare alle parti la data della riunione in cui sarà assunta la decisione. E' in facoltà delle parti di essere sentite, purché ne facciano esplicita richiesta nel reclamo o nelle controdeduzioni (art. 77 co. 4 C.G.S.). Nel qual caso, trattandosi di atto dovuto, la comunicazione di avviso della data in cui sarà assunta la decisione, vale anche come convocazione della parte richiedente senza necessità di ulteriore specificazione.

Decisioni della Corte Sportiva di Appello Territoriale

Riunione del giorno 14 dicembre 2021
Presenza alla riunione il Delegato AIA A.B. Sig. Giuseppe La Cara

APPELLI

Procedimenti 20/A – 21/A riuniti
Presidente Avv. Ludovico La Grutta
Componente Avv. Giovanni Bertuglia - relatore
Componente Avv. Sandro Geraci
Componente segretario Dott. Gianfranco Vallelunga

Procedimento n.20/A

A.S.D. PUNTO ROSA (PA) avverso la decisione del GST di infliggere la perdita della gara per 0-3.

Campionato di 3^a categoria, Girone "B", Gara A.S.D. Punto Ros/A.S.D. Montepellegrino del 13.11.2021

C.U. n. 20 del 18.11.2021

Procedimento n.21/A

A.S.D. MONTEPELLEGRINO (PA) avverso la decisione del GST di infliggere la perdita della gara per 0-3.

Campionato di 3^a categoria, Girone "B", Gara A.S.D. Punto Ros/A.S.D. Montepellegrino del 13.11.2021

C.U. n. 20 del 18.11.2021

Con tempestivo reclamo la A.S.D. Punto Rosa, in persona del suo legale rappresentante pro tempore impugna la decisione del GST di infliggere la perdita della gara per 0-3 e l'ammenda di euro 200 ai sensi dell'art. 53 delle N.O.I.F. e un punto di penalizzazione in classifica, sostenendo non essere mai accaduto il fatto che i capitani delle rispettive squadre abbiano manifestato al 37 minuto del secondo tempo della gara, la volontà di sospendere la gara, sul risultato conseguito del 9-1, mentre avrebbero richiesto allo scadere del primo tempo solo di non dare minuti di recupero in virtù del risultato maturato. Chiede l'omologa del risultato conseguito in campo e in subordine la ripetizione della gara.

Con reclamo del medesimo contenuto del primo, anche la A.S.D. Montepellegrino, in persona del suo legale rappresentante pro tempore impugna la decisione del GST di infliggere la perdita della gara per 0-3 e l'ammenda di euro 200 ai sensi dell'art. 53 delle N.O.I.F. e un punto di penalizzazione in classifica, sostenendo non essere mai accaduto il fatto che i capitani delle rispettive squadre abbiano manifestato al 37 minuto del secondo tempo della gara, la volontà di sospendere la gara, sul risultato conseguito del 9-1, mentre avrebbero richiesto allo scadere del secondo tempo solo di non dare minuti di recupero in virtù del risultato maturato. Chiede l'omologa del risultato conseguito in campo e in subordine la ripetizione della gara.

Preliminarmente, va disposta la riunione dei reclami rispettivamente proposti dalla A.S.D. Punto Rosa, iscritto al n. 20/A e dalla A.S.D. Montepellegrino, per evidenti ragioni di connessione.

La Corte, letto il referto di gara, disposta l'audizione dell'arbitro che ha confermato quanto in esso riportato, e cioè di avere sospeso la gara su richiesta di entrambi i capitani delle squadre al 38 minuto del secondo tempo della gara sul punteggio conseguito in campo di

9-1 in favore della A.S.D. Punto Rosa, rileva che si sia verificato un evidente errore arbitrale, seppure indotto dal comportamento dei tesserati.

I concordanti reclami di entrambe le squadre sono di identico contenuto, sicché nulla esclude che il loro comportamento abbia dato causa all'errore arbitrale, il quale avrebbe dovuto comunque invitare le squadre a concludere la gara nei tempi regolamentari.

Tuttavia trattandosi di mero errore arbitrale, visto l'art. 64 delle N.O.I.F., circa l'obbligo di far proseguire la gara, non essendosi verificati fatti che ne precludevano il regolare svolgimento, non possono che trovare accoglimento i reclami proposti con conseguente ripetizione della gara, non certamente quella del mantenimento del risultato conseguito in campo.

In ragione di quanto sopra quanto, il gravame può trovare accoglimento,

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale riuniti i procedimenti 20/A e 21/B proposti rispettivamente dalla A.D.S. Punto Rosa e dalla A.D.S. Montepellegrino, accoglie i reclami e in riforma della decisione del GST dispone la ripetizione della gara e per l'effetto dispone addebitarsi i contributi di accesso alla giustizia sportiva.

Manda alla delegazione provinciale di Palermo per quanto di competenza.

Il relatore

Avv. Giovanni Bertuglia

Il Presidente

Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento 24/A

Presidente Avv. Ludovico La Grutta - relatore

Componente Avv. Crosta Felice

Componente Dott. Gianfranco Vallelunga

Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

POL. DIL. LASCARI (PA) Avverso la squalifica per quattro gare a carico del calciatore sig. Antonino Portera.

Campionato Promozione Girone "A" Gara Lascari/Città di Gangi del 21.11.2021

C.U. n. 172 del 23.11.2021.

Con tempestivo preannuncio di reclamo e successivo invio dei motivi, nei termini, la Pol. Dil. Lascari ha impugnato la decisione assunta dal G.S.T. come in epigrafe riportata sostenendo, in buona sintesi, che la sanzione irrogata risulta particolarmente gravosa in relazione a quanto realmente accaduto considerato che il calciatore colpito dal Portera non ha subito conseguenza alcuna dal contatto tant'è che lo stesso ha continuato a partecipare alla gara.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il referto di gara che ai sensi del comma 1 dell'art. 61 fa piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, rileva che al 7' del 2° t. è stato espulso il sig. Antonino Portera per avere colpito con un pugno un avversario il quale ha continuato regolarmente la gara non risultando sostituito.

Da quanto sopra le argomentazioni difensive della reclamante trovano riscontro negli atti ufficiali di gara e appare equo rideterminare la sanzione nel minimo edittale previsto dall'art. 38 C.G.S.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, in accoglimento del proposto gravame,

ridetermina in tre gare la squalifica a carico del calciatore sig. Antonino Portera e, per l'effetto, dispone non addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia.

Il Presidente relatore
Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento 27/A
Presidente Avv. Ludovico La Grutta - relatore
Componente Avv. Crosta Felice
Componente Dott. Gianfranco Vallelunga
Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

A.S.D. FC LEONZIO 1909 (CT) Avverso squalifica per tre gare a carico del calciatore Luigi Marino ed avverso squalifica per quattro gare a carico del calciatore Aleo Rosario.
Campionato Eccellenza Girone "B" Gara 1946 Igea/Leonzio 1909 del 24.11.2021
C.U. n. 179 del 26.11.2021.

Con preannuncio reclamo inviato a mezzo pec del 27.11.2021 e successivo invio dei motivi inviati a mezzo pec in data 03.12.2021 l'A.S.D. FC Leonzio 1909, in persona del suo Presidente pro tempore, impugna le decisioni assunte dal GST così come in epigrafe riportate sostenendo, in buona sintesi, che l'azione posta in essere dai propri tesserati sarebbe avvenuta in un unico ed isolato contesto senza causare danni ai calciatori avversari, ragion per cui chiede una diminuzione in termini più equi delle sanzioni irrogate. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letti i referti redatti dagli ufficiali di gara, che ai sensi del comma 1 dell'art. 61 del C.G.S. fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, rileva che al termine dell'incontro il calciatore Aleo Rosario è stato espulso perché *"stringeva in maniera violenta il collo di un calciatore della soc. Igea"*.

Nello stesso contesto è stato espulso il calciatore Marino Luigi perché *"... colpiva violentemente con uno schiaffo al collo un calciatore della Soc. Igea"*.

In ragione di quanto sopra il gravame non può trovare accoglimento per quanto riguarda la sanzione irrogata dal giudice di prime cure a carico del calciatore sig. Luigi Marino risultando questa congrua e non suscettibile della benchè minima riduzione essendo stata irrogata nel minimo edittale previsto dall'art. 38 del C.G.S.

Di contro il reclamo deve essere accolto per quanto riguarda la squalifica irrogata a carico del calciatore sig. Aleo Rosario considerato che dal referto non si evince che il calciatore della Soc. Igea abbia subito conseguenze dal gesto violento posto in essere a suo danno, per la qual cosa la stessa può ben essere rideterminata nel minimo edittale del cit. art. 38 del C.G.S..

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, in parziale accoglimento del proposto reclamo, ridetermina in tre gare la squalifica a carico del calciatore Aleo Rosario confermando nel resto l'impugnato provvedimento, e, per l'effetto, dispone non addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva, non versato.

Il Presidente relatore
Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento 28/A**Presidente Avv. Ludovico La Grutta - relatore****Componente Avv. Crosta Felice****Componente Dott. Gianfranco Vallelunga****Componente segretario Dott. Roberto Rotolo**

A.S.D. 1946 IGEA (ME) Avverso squalifica per quattro gare a carico dei calciatori Franchina Gabriele e Incatasciato Salvatore.

Campionato Eccellenza Girone "B" Gara 1946 Igea/Leonzio 1909 del 24.11.2021

C.U. n. 179 del 26.11.2021.

Con preannuncio reclamo inviato a mezzo pec del 26.11.2021 e successivo invio dei motivi inviati a mezzo pec in data 02.12.2021, l'A.S.D. 1946 IGEA, in persona del suo Presidente pro tempore, impugna le decisioni assunte dal GST così come in epigrafe riportate sostenendo, in buona sintesi, che i propri tesserati non hanno commesso quanto riportato in referto essendosi limitati a rispondere alle provocazioni verbali degli avversari, per cui si chiede una rideterminazione delle sanzioni a loro carico per avere reagito ad un fatto ingiusto.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letti i referti redatti dagli ufficiali di gara, che ai sensi del comma 1 dell'art. 61 del C.G.S. fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, rileva che al termine dell'incontro il calciatore Incatasciato Salvatore è stato espulso perché *"...colpiva un calciatore della soc. Leonzio con un pugno al petto in maniera violenta..."*.

Nello stesso contesto è stato espulso il calciatore Franchina Gabriele perché *"... colpiva un calciatore della Soc. Leonzio con un pugno alla schiena in maniera violenta"*.

In ragione di quanto sopra quanto sostenuto dalla reclamante non trova riscontro negli atti ufficiali di gara, non di meno il reclamo può trovare parziale accoglimento in considerazione del fatto che dal referto non si evince che i calciatori della Soc. Igea abbiano subito conseguenze dai gesti violenti posti in essere a loro danno, per la qual cosa le sanzioni così come irrogate ben possono essere rideterminate nel minimo edittale previsto dall'art. 38 C.G.S.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, in parziale accoglimento del proposto reclamo, ridetermina in tre gare la squalifica a carico dei calciatori Incatasciato Salvatore e Franchina Gabriele.

Per l'effetto dispone non addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva, non versato.

Il Presidente relatore
Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento 29/A**Presidente Avv. Ludovico La Grutta - relatore****Componente Avv. Crosta Felice****Componente Dott. Gianfranco Vallelunga****Componente segretario Dott. Roberto Rotolo**

A.S.D. NISSA FC (CL) Avverso squalifica per tre gare a carico del calciatore Camara

Majiguy N'Tefara e avverso l'ammonizione a carico del calciatore Santamaria Fernand Ramiro.

Campionato Eccellenza Girone "A" Gara CUS Palermo/Nissa FC del 27.11.2021
C.U. n. 184 del 30.11.2021

Con rituale preannuncio di reclamo inviato a mezzo pec in data 1.12.2021 e successivo invio dei motivi con pec del 4.12.2021, l'A.S.D. Nissa FC, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, impugna le decisioni assunte dal GST come in epigrafe riportate.

In buona sintesi, per quanto riguarda l'ammonizione contestata, si sostiene che il calciatore ammonito non sarebbe il n. 3 Santamaria Fernand Ramiro ma bensì il n. 4 Camara, in seguito espulso come rilevabile da un video che viene allegato al gravame.

Per quanto riguarda poi la squalifica irrogata al calciatore Camara Majiguy N'Tefara si sostiene che il calcio da questi assestato al calciatore avversario non avrebbe arrecato alcun danno, e che inoltre sarebbe stato dato in "rivalsa" a seguito di uno spintone subito.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente deve dichiarare inammissibile il capo del reclamo relativo alla errata attribuzione dell'ammonizione poiché, ai sensi dell'art. 137 comma 3 lett. a) del C.G.S., non sono impugnabili le squalifiche dei calciatori fino a due gare o squalifica a termine fino a quindici giorni e ciò senza contare che il Dirigente Accompagnatore ha sottoscritto la c.d. velina senza riferire alcuna osservazione.

E ciò a prescindere che l'eventuale errore nell'attribuzione dell'ammonizione si sarebbe dovuta fare valere dinanzi al giudice di primo grado.

Per quanto riguarda poi la posizione del calciatore Camara Majiguy N'Tefara, lo stesso risulta essere stato espulso con la seguente motivazione: " *Dà un calcio ad un avversario senza la possibilità di potere giocare il pallone*" con la conseguenza che il gravame non può trovare accoglimento poiché la sanzione così come irrogata dal giudice di prime cure è congrua e non suscettibile della benché minima riduzione essendo stata determinata nel minimo edittale di cui all'art. 38 del C.G.S..

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale respinge il proposto reclamo, perché in parte inammissibile ed in parte infondato, e per l'effetto dispone addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva non versato, pari a € 130,00=

Il Presidente relatore
Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento 30/A

Presidente Avv. Ludovico La Grutta - relatore

Componente Avv. Crosta Felice

Componente Dott. Gianfranco Vallelunga

Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

A.P.D. SINAGRA CALCIO (ME) Avverso la squalifica per sei gare a carico del calciatore Gullà Paolo ed avverso la squalifica fino al 20.01.2022 a carico dell'allenatore Sardo Infirri Antonio.

Campionato Promozione Girone "B" Gara Sinagra Calcio/Milazzo del 27.11.2021
C.U. n.184 del 30.11.2021.

Con rituale e tempestivo preannuncio di reclamo inviato con pec del 1.12.2021 e successivo invio dei motivi nei termini l'A.P.D. Sinagra Calcio impugna le decisioni assunte dal GST a carico dei propri tesserati come in epigrafe riportate e ne chiede una rideterminazione in termini più equi sostenendo, in buona sintesi, che il gesto posto in essere dal proprio calciatore altro non era che un segno di stizza che ha determinato il sollevamento di qualche granello di sabbia che ha sfiorato uno degli assistenti senza causare danno alcuno.

Per quanto riguarda poi il comportamento assunto dall'allenatore, la reclamante, sebbene ammetta che questi abbia esagerato nei toni, assume che ciò sarebbe avvenuto solo al fine di giungere ad un chiarimento senza mostrare un comportamento minaccioso né tanto meno violento.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letti i referti redatti dagli ufficiali di gara, rileva:

- a) Al 36' del II t. su segnalazione di uno degli AA è stato espulso il calciatore sig. Gullà Paolo perché dopo la convalida del gol ospite lo stesso si avvicinava a pochi metri dall'assistente e con fare aggressivo... utilizzando il piede mi tirava il pietrisco del terreno di gioco colpendomi all'altezza delle ginocchia. Dopo che l'arbitro notificava il provvedimento di espulsione il Gullà si avvicinava ancora una volta all'assistente rivolgendogli delle frasi dall'evidente tenore offensivo e minaccioso, abbandonando il terreno di gioco solo dopo essere stato invitato per ben due volte dal DDG ad uscire.
- b) Al termine della gara l'allenatore del Sinagra Calcio sig. Sardo Infirri Antonio si avvicinava alla terna arbitrale e, rivolgendosi dapprima nei confronti di uno degli AA, profferiva delle frasi dall'evidente tenore volgare ed offensivo; successivamente rivolgeva altre frasi offensive anche nei confronti del DDG. Questi, una volta che la terna era rientrata nello spogliatoio, bussava alla porta dello spogliatoio loro riservato ed una volta che il DDG apriva gli rivolgeva ancora una volta frasi dall'evidente tenore offensivo.

In ragione di quanto sopra la Corte ritiene che il reclamo possa trovare solo parziale accoglimento per ciò che riguarda la squalifica a carico del calciatore sig. Gullà Paolo poiché quanto dallo stesso posto in essere va considerato unitariamente e inquadrato nella fattispecie prevista dal comma 1 lett. b) dell'art.36 C.G.S. che punisce le condotte gravemente irrispettose nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizzano in un contatto fisico che può avvenire (come nel caso in esame) anche con le modalità sopra descritte per il quale la sanzione edittale non può essere inferiore a quattro gare di squalifica, sanzione questa che appare equa applicare al Gullà atteso che l'AA non ha subito alcun danno fisico.

Al contrario non può trovare accoglimento il capo del reclamo che riguarda la posizione dell'allenatore risultando la sanzione adeguata e non suscettibile della benchè minima riduzione in relazione ai plurimi e reiterati comportamenti protestatari.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, in parziale accoglimento del proposto reclamo, ridetermina in quattro gare la squalifica a carico del calciatore Gullà Paolo confermando nel resto l'impugnato provvedimento e, per l'effetto, dispone non addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva, non versato.

Il Presidente relatore
Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento 31/A
Presidente Avv. Ludovico La Grutta - relatore
Componente Avv. Crosta Felice
Componente Dott. Gianfranco Vallelunga
Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

G.S.D. ADRANO CALCIO (CT) Avverso assegnazione gara perduta per 0 – 3
 Campionato 3^a Cat. Gara Adrano Calcio/New Team Etneo del 17.10.2021
 C.U. 25 del 3.12.2021 Delegazione Provinciale di Catania.

Con pec del 3.12.2021 non sottoscritta da alcuno e diretta al TFT anziché alla CSAT ,ed anche alla Delegazione Provinciale di Barcellona (?), la A.S.D. Adrano Calcio preannunciava il reclamo avverso la decisione assunta dal GST della Delegazione di Catania come in epigrafe riportata.

Questa Corte Sportiva di appello, preso atto che il preannuncio di reclamo non risulta essere stato notificato alla società controinteressata, circostanza che da sola determinerebbe l'inammissibilità del gravame, e che nel termine di cui all'art. 76 comma 3 del C.G.S. la reclamante non ha depositato i motivi del reclamo, circostanza che determina anch'essa la inammissibilità del reclamo,

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale dichiara inammissibile il proposto gravame.

Il Presidente relatore
 Avv. Ludovico La Grutta

Corte Sportiva di Appello Territoriale
 Il Presidente
 Avv. Ludovico La Grutta

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 14 dicembre 2021

IL SEGRETARIO
 Wanda Costantino

IL PRESIDENTE
 Dott. Sandro MORGANA